



ORDINE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI  
DELLA VALLE D'AOSTA



Ministero della Giustizia

**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI  
della VALLE D'AOSTA**  
**ORDRE DES DOCTEURS AGRONOMES ET FORESTIERS  
de la VALLÉE D'AOSTE**

*Sede legale: reg. La Rochère 1/A – 11100 AOSTA*

*E-mail: [ordineaosta@conaf.it](mailto:ordineaosta@conaf.it) PEC: protocollo.odaf.aosta@conafpec.it*

*Servizio segreteria: tel. 011/4373429 - fax 011/7432070*

---

**CODICE DI COMPORTAMENTO DEI MEMBRI  
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI  
AGRONOMI E  
DEI DOTTORI FORESTALI  
DELLA VALLE D'AOSTA**

**REVISIONE ANNUALE 2023**

Approvato in sede di Consiglio direttivo del 20/12/2022

## Premessa

I membri del consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (da ora ODAF) sono i presidenti di ogni singolo, esercitano la libera professione.

Si sono candidati volontariamente ed eletti dagli iscritti dell'ordine territoriale, appartenente alla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Pertanto, sebbene assimilati ai dirigenti e quindi a dipendenti, nella forma attuale non sono né Dipendenti né Dirigenti assunti da un ente ed esercitano il loro ruolo in modo volontario senza ricevere remunerazione per questo incarico, per un periodo di 4 anni.

Gli iscritti agli ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI NAZIONALE ovvero i Dottori Agronomi e Dottori Forestali, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e Agronomi Junior e Forestali Junior, Biotechnologi Agrari, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001; le società tra professionisti di cui alla la LEGGE 12 novembre 2011, n. 183; fanno riferimento, nell'espletamento della loro professione, al regolamento 2/2013 "Codice di deontologia per l'esercizio delle attività professionale degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali" approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale con Delibera di Consiglio n.185 del 13 giugno 2013 (<http://conaf.it/node/315>).

## Art. 1

1. Il presente codice entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio 20 Gennaio 2023 e ne viene data la più ampia diffusione, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del d.p.r. 62/2013, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ODAF, nonché tramite e-mail a tutti i Consiglieri e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'ODAF.

2. Ai Consiglieri dell'ODAF, nuovi eletti, contestualmente all'atto di conferimento dell'incarico viene consegnato e sottoscritto copia del presente codice di comportamento e il regolamento 2/2013 "Codice di deontologia per l'esercizio delle attività professionale degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali" presente sul sito della FEDERAZIONE e del CONAF che definisce come detto il comportamento degli iscritti.

I Consiglieri